

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 06/02/2019

FATTO

Il ricorrente, titolare di un rapporto di conto corrente presso la resistente, riferisce di aver acceso, unitamente a una S.r.l. di cui era socio, un conto corrente presso l'intermediario. Nell'anno 2011 il conto della predetta società si era trovato in sofferenza e il direttore della banca avrebbe riferito di essere continuamente vessato, per detta esposizione debitoria, da parte degli ispettori dell'ente di vigilanza. Non essendo la società in grado di rientrare nei limiti dell'affidamento, il predetto direttore concedeva al ricorrente un prestito personale di € 15.000 con possibilità di estinzione con rata mensile di € 371,99. Detta erogazione sarebbe stata effettuata "illegittimamente" non a suo beneficio, ma a favore della partecipata società, andando ad aggravare ulteriormente la sua posizione debitoria. Infatti, a seguito di tale manovra, egli si ritrovava ancor più esposto nei confronti del convenuto, il quale concedeva detto finanziamento nonostante fosse perfettamente a conoscenza delle sue personali obbligazioni nei confronti di altri intermediari. Peraltro, la società, nonostante l'operazione, veniva comunque dichiarata fallita. Il direttore della banca, edotto della situazione economico-finanziaria del ricorrente, ben avrebbe saputo al momento dell'erogazione del prestito che questi non avrebbe mai avuto la possibilità di estinguerlo. Il totale complessivo delle esposizioni debitorie (considerata anche la rata del mutuo concesso dal resistente), ammontante ad € 2.356,22, a fronte di un'entrata complessiva di € 2.674,00 (costituita da € 974 stipendio personale, € 700 locazioni ed € 1.000 stipendio coniuge) lo aveva costretto a vivere insieme alla propria famiglia con € 371,96 al mese, determinandone il fallimento personale.



Ancora, l'intermediario avrebbe indotto la suddetta società a rinnovare un mutuo fondiario per un consolidamento debiti, ampliando il debito a medio lungo/temine e la garanzia per altri € 100.000,00 con ipoteca di primo grado; la predetta operazione è da ritenersi un mutuo fondiario dissimulato in frode alla legge (art. 39 del T.U.B. Testo Unico Bancario D.lgs. 385/1993). Nell'occasione gli veniva fatta firmare una fideiussione a garanzia del mutuo fondiario e ipoteca di primo grado sull'immobile della società che falliva nel 2015.

Tutto ciò premesso, il ricorrente chiede: "il risarcimento dei danni contro chi, e di quanti, hanno causato il sopra rappresentato stato di dissesto economico e fallimento, mio e della società, di cui all'epoca ero socio; la restituzione del prestito di euro 15.000 e la relativa cancellazione dalla Banca del Rischio per me, mio figlio e mia moglie avendo con loro il conto cointestato ed essendo stati iscritti in CRIF per tali determinati eventi negativi. Propongo formale richiesta di essere rimesso innanzi all'Ufficio preposto al fine di esprimere il tentativo di conciliazione tra le parti per il risarcimento dei danni dipendenti da tale increscioso comportamento, posto in essere capziosamente dal Direttore" dell'intermediario.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese di parte avversa deducendo:

- che il ricorrente era socio e garante in via fideiussoria di una S.r.l alla quale un intermediario, successivamente incorporato dal convenuto, aveva concesso facilitazioni creditizie. In particolare, la società godeva di un'apertura di credito sino alla concorrenza di € 121.300,00 a valere su un conto di corrispondenza. Nel primo trimestre 2011 tale ultimo c/c presentava un'esposizione di € 146.500,00 e, quindi, eccedentaria di circa € 25.200,00 rispetto all'affidamento concesso;
- che, a fronte della necessità di rientro rappresentata dagli organi preposti alla filiale, in difetto del quale si sarebbe dovuto procedere alla revoca dell'affidamento, il ricorrente unitamente agli altri soci proponevano di essere finanziati ciascuno per l'importo di € 15.000, mediante accensione di mutui chirografari;
- che tali accompagnamenti creditizi erano destinati a consentire alla società di rientrare nei limiti del fido la cui lievitazione era stata determinata da spese impreviste di impianto dell'attività. La transitoria esposizione si sarebbe dovuta riassorbire con l'atteso incremento degli incassi;
- che l'intermediario concedeva, al fine di agevolare l'attività d'impresa, il prestito richiesto di propria iniziativa dai soci, i quali avrebbero dovuto rispondere, in qualità di garanti, dell'esposizione registrata a debito della società;
- che, a fronte dell'inadempienza del ricorrente sia in relazione al predetto mutuo che ad ulteriori rapporti, l'intermediario ha provveduto a notificare atto di citazione innanzi al Tribunale di xxx sperando nel medesimo giudizio sia azione di condanna, sia azione revocatoria, essendosi il debitore spogliato delle sue possidenze immobiliari mediante donazioni in favore dei figli;
- che il ricorrente, costituitosi in giudizio, non ha avanzato eccezioni rispetto a quanto dedotto nell'ambito del ricorso;
- che il giudizio in parola è stato definito dal Tribunale con sentenza che ha accolto la domanda giudiziale sia sotto il profilo della condanna, pronunciata anche per la posizione debitoria rinveniente dal mutuo chirografario oggetto della richiesta di arbitrato, sia sotto il profilo della revocatoria;
- che avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto appello, tuttora pendente, innanzi alla Corte d'Appello di xxx la quale ha, intanto, rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. Anche in tal sede il ricorrente non ha fatto menzione di quanto dedotto in ricorso;
- che la ricostruzione della situazione reddituale fornita da parte attrice non appare veritiera in quanto sul conto affluivano costantemente somme derivanti da attività diverse

da quelle da lavoro dipendente e dai fitti;

- che, infine, il ricorrente non risulta fallito in proprio e che l'unica dichiarazione di fallimento è stata pronunciata nei confronti della società di cui sopra nel settembre 2015 su istanza di creditori della stessa diversi dal convenuto intermediario.

L'intermediario chiede all'Arbitro di rigettare il ricorso, escludendo in capo ad esso qualsiasi forma di responsabilità per l'accaduto.

DIRITTO

Quanto alla richiesta di ripetizione dell'importo di € 15.000 erogato dall'intermediario mutuante in favore dei ricorrenti, questo Arbitro osserva che sul punto, è pendente apposito procedimento giudiziario instaurato dall'intermediario. Quest'ultimo, a fronte dell'inadempienza dei ricorrenti sia in relazione al mutuo in questione che ad ulteriori rapporti, ha convenuto gli stessi innanzi al Tribunale competente con atto di citazione del 27.10.2015 per ivi vedersi accogliere, tra le altre, domanda di condanna al pagamento in solido nei propri confronti del complessivo importo di € 9.366,02, di cui € 4.329,84 rinveniente dalle esposizioni registrate per il contratto di mutuo chirografario non più onorato a partire dalla rata avente scadenza al 10.07.2014.

Il Giudice adito, ritenendo che "il credito relativo al mutuo chirografario trova supporto nel contratto e nel relativo piano di ammortamento dal quale emerge un credito residuo alla data della trentaseiesima rata (ultima concretamente pagata dai mutuatari) in € 4.239,82 [...]", ha accolto, tra le altre, la domanda dell'intermediario volta ad ottenere la condanna del ricorrente al pagamento in solido dell'importo di € 6.757,91, di cui € 4.329,82 relativi al finanziamento in questione.

La controversia è ora all'esame della Corte d'Appello che ha, intanto, rigettato l'istanza avanzata dal ricorrente di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.

In argomento si prospetta un profilo di irricevibilità del ricorso per litispendenza, essendo già la controversia sottoposta all'analisi dell'Autorità Giudiziaria: ciò che rende, in argomento, il ricorso irricevibile per questo Arbitro.

D'altra parte, comunque, nel merito, gli elementi documentali sembrano andare in senso diverso da quello sostenuto con il ricorso. Ed infatti, dagli estratti conto allegati sembrerebbe comunque invece emergere che l'importo è stato erogato, in data 10.06.2011, direttamente sul c/c cointestato al ricorrente e solo successivamente, in data 13.06.2011, è stato trasferito mediante bonifico disposto dallo stesso sul c/c della società.

Inoltre, vero è che al momento dell'erogazione del mutuo il ricorrente risultava gravato da diverse posizioni debitorie conosciute dall'intermediario in quanto insistenti sul c/c intrattenuto presso di esso, ma tuttavia la capacità di farvi fronte è testimoniata dalla circostanza che il finanziamento è stato estinto per buona parte (fino alla trentaseiesima rata). Si aggiunga che, sia dagli estratti conto sia dalla documentazione allegata, non è dato riscontrare con certezza la situazione reddituale fornita da parte attrice, in particolare quella relativa alla moglie. Risultano, inoltre, numerosi versamenti in contanti effettuati sul conto per somme diverse da quelle derivanti da lavoro dipendente e dai fitti.

Ciò che rende comunque sul punto non accoglibile il ricorso anche nel merito.

Con riguardo alla segnalazione pregiudizievole nell'ambito di banche dati, occorre innanzitutto rilevare come il ricorrente nel formulare le proprie richieste faccia riferimento sia alla Centrale Rischi che ai Sistemi di Informazione Creditizia. Tuttavia, dal tenore letterale del ricorso non è dato capire con certezza se sia stato oggetto, unitamente ai ricorrenti adesivi, di segnalazione in entrambe le banche dati predette o soltanto in una di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

esse.

Ciò posto, il ricorrente non dà prova di alcuna segnalazione non avendo versato in atti i documenti utili a verificare tale circostanza. Ebbene, questo Arbitro (Collegio di Napoli, decisione n. 13566/2018) ha già deciso nel senso che “Il ricorrente, insoddisfatto dell’interlocuzione avuta con l’intermediario, con ricorso presentato in data 19.01.2017, ha domandato la cancellazione dei dati negativi al S.I.C. e alla C.R. [...] Il ricorso va rigettato. Il Collegio, all’unanimità, ritiene in via principale, che il ricorrente non abbia fornito prova sufficiente del contenuto della segnalazione né abbia prodotto elementi documentali di supporto alle proprie doglianze, soprattutto in ordine alla data dell’ultimo aggiornamento della segnalazione [...]”.

Mutuando tali considerazioni e conclusioni al caso in esame, il ricorso non può, anche su questo aspetto, essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO